

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1991

Proroga ed estensione alla regione Sicilia dei benefici di cui al comma 11 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»

ONOREVOLI SENATORI. – Con il 30 settembre 1990 è venuto meno l'intervento di cui all'articolo 17, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e al decreto ministeriale 7 aprile 1987, n. 378, relativo al contributo sulle tariffe per il trasporto delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

La situazione venutasi a creare nel già debole tessuto industriale sardo è assai pesante e l'incidenza dei maggiori costi per le aziende è rilevante e, nella generalità dei casi, non è recuperabile attraverso un adeguamento dei prezzi dei prodotti, in quanto molte aziende sarde sarebbero messe fuori mercato.

Già molti stabilimenti di dimensione medio-grande hanno manifestato l'intenzione di sospendere o di ridimensionare fortemente le attività produttive: lascio a

voi immaginare quali conseguenze rilevanti sul piano sociale!

Il presente disegno di legge propone non solo il ripristino del citato contributo, ma l'estensione di dette provvidenze altresì alle imprese ubicate nella regione Sicilia.

Le imprese siciliane, al pari di quelle sarde e soprattutto dopo l'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990, hanno egualmente bisogno di aiuti per risollevarsi e restare nel mercato.

Si chiede pertanto, con il presente disegno di legge del quale si raccomanda, per la rilevanza e la delicatezza della materia, una rapida approvazione, di estendere alle imprese della regione siciliana le provvidenze di cui al comma 11 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, benefici scaduti il 30 settembre 1990 e dei quali si propone la proroga per altri tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È prorogata nel triennio 1991-1993 la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna dei contributi di cui al comma 11 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 si estendono altresì alle imprese ubicate nella regione Sicilia.

Art. 2.

1. I contributi di cui alla presente legge sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.